



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 07/05/2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2003, n. 266

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della l.r. n. 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio artigianale da parte dei Sigg.ri Cardone Mario Felice e Francesco Pio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 12 dicembre 2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1592 del 5 novembre 2001 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere artigianale destinato ad officina meccanica, elettrauto, autocarrozzeria, ricambi auto ed autoparco in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n° 66 del 18 dicembre 2001, con la quale il Consiglio Comunale di SAN SEVERO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO il parere favorevole condizionato espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Foggia con nota n. 2738 del 18.02.2002;

VISTO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" dal PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" del citato PUTT, così come definiti dall'art. 1.03, e pertanto, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base all'art. 2.01 delle NTA del predetto PUTT per l'approvazione della variante urbanistica;

VISTO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura dei Sigg.ri CARDONE Mario Felice e Francesco Pio dovrà essere fornita, al Comune di SAN SEVERO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e

conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di SAN SEVERO, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere artigianale destinato ad officina meccanica, elettrauto, autocarrozzeria, ricambi auto ed autoparco da parte dei Sigg.ri CARDONE Mario Felice e Francesco Pio sottoscritto in data 12 dicembre 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico. Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n. 13.

Bari, li 29 aprile 2003

Fitto
